



Roma, 02/11/2022

Ufficio: DAR/AB/PF

Protocollo: 2022000 22593/AG

Oggetto: **Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162** - Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Circolare n. 14042

Sito sì

Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Modifiche all'art. 4 del D.L. 44/2022:
dal 2 novembre 2022 cessa ex lege l'obbligo vaccinale per i sanitari.**

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.*” ([GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2022](#))

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*”.

L'art. 7 introduce delle modifiche all'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, **anticipando** dal 31 dicembre 2022 **al 1° novembre 2022** la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, cessa ex lege l'efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.

La medesima data di scadenza si applica anche nei confronti di coloro che chiedono l'iscrizione all'albo.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si invitano, dunque, gli Ordini ad attivarsi per procedere tempestivamente all'aggiornamento dell'Albo professionale con la cancellazione delle sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, la cui efficacia è cessata ex lege, utilizzando, se ritenuto opportuno, il *facsimile* trasmesso con la lettera di supporto amministrativo in data odierna.

* * *

Si segnala, inoltre, che con [ordinanza 31 ottobre 2022](#), pubblicata sempre nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre u.s., è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)